



# Banca Dati delle Leggi Regionali

**LEGGE  
REGIONAL  
E 16  
Febbraio  
2009 n. 1  
BOLLETTIN  
O  
UFFICIALE  
REGIONALE  
25/02/2009 n. 4  
Parte Prima**

**LEGGE N.1  
del 2009 -  
Istituzione del  
Gruppo  
Europeo di  
Cooperazione  
Territoriale  
(GECT)  
Euroregione  
Alpi  
Mediterraneo.**

Il Consiglio  
regionale –  
Assemblea  
legislativa della  
Liguria ha  
approvato.

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA**

promulga

la seguente legge  
regionale:

## **Articolo 1**

### **(Finalità)**

1. La Regione Liguria, unitamente alle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle Istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami politici, economici, sociali e culturali delle rispettive popolazioni.

## **Articolo 2**

(Costituzione del GECT)

1. Per le finalità di cui alla presente legge e ai sensi del Regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Regione Liguria

partecipa alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), denominato "Euroregione Alpi Mediterraneo", tra i soggetti indicati all'articolo 1 attraverso la stipula di una Convenzione, secondo le disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

2. Per realizzare i suoi obiettivi il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo svolge i seguenti compiti:

- a) promozione e definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale;
- b) promozione e degli interessi dell'Euroregione presso gli Stati e le istituzioni europee;
- c)

ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei suoi obiettivi;

d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del GECT;

e) gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea;

f) avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del diritto comunitario, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri.

### 3. Il GECT

Euroregione  
Alpi  
Mediterraneo  
ha sede in  
Francia ed è  
disciplinato dal  
diritto  
francese.

4. Una  
sede di  
rappresentanza  
del GECT può  
essere aperta a  
Bruxelles. A  
tal fine la  
Regione può  
disporre ai  
sensi della  
legge regionale  
16 dicembre  
1997, n. 49  
(Istituzione di  
un ufficio a  
Bruxelles per i  
rapporti con le  
istituzioni  
comunitarie).

5. Il  
GECT  
Euroregione  
Alpi  
Mediterraneo è  
dotato di una  
Convenzione e  
di uno Statuto,  
costituenti  
l'allegato A  
della presente  
legge,  
approvati dai  
membri, che  
ne disciplinano  
l'organizzazio  
ne e il  
funzionamento

6. La  
Giunta  
regionale è  
autorizzata ad  
approvare le  
successive  
eventuali  
modifiche alla  
convenzione o  
statutarie, da

apportare da  
parte dei  
membri  
secondo le  
disposizioni  
dello statuto  
del GECT.

### **Articolo 3**

#### **(Fondo per il funzionamento del GECT)**

1. Al fine  
di consentire il  
funzionamento  
operativo del  
GECT  
Euroregione  
Alpi  
Mediterraneo,  
le Regioni  
aderenti  
costituiscono  
un fondo pari a  
250.000,00  
euro.

2. La  
Regione  
contribuisce  
con un quota  
di 50.000,00  
euro, pari ad  
un quinto del  
fondo.

### **Articolo 4**

#### **(Norma finale)**

1. La  
partecipazione  
della Regione  
Liguria al  
GECT  
Euroregione  
Alpi

Mediterraneo  
si deve  
intendere  
perfezionata a  
conclusione  
delle procedure  
statali di  
approvazione  
previste dal  
Regolamento  
CE n.  
1082/2006 del  
Parlamento  
europeo e del  
Consiglio.

## **Articolo 5**

### **(Norma finanziaria)**

1. Agli  
oneri derivanti  
dall'attuazione  
della presente  
legge si  
provvede  
mediante gli  
stanziamenti  
iscritti, in  
termini di  
competenza e  
di cassa, alla  
U.P.B. 2.110  
“Finanziament  
o altri  
programmi  
comunitari e  
statali” dello  
stato di  
previsione  
della spesa del  
bilancio per  
l'anno  
finanziario  
2009.

2. Agli  
oneri per gli  
esercizi  
successivi si  
provvede con  
legge di  
bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova,  
addì 16 febbraio  
2009

I  
L  
  
P  
R  
E  
S  
I  
D  
E  
N  
T  
E  
C  
l  
a  
u  
d  
i  
o  
  
B  
u  
r  
l  
a

n  
d  
o

(allegato omesso)

RIFERIMENTI  
DOCUMENTO  
PER BANCA

DATI:

\_\_\_Anno:2009

\_\_\_Num:001

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_N

um:4

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_A

nno:2009